



31/01/2017

**Aggiornamento Elenchi Delegati Atleti e Tecnici quadriennio 2017-2020**

**A** seguito degli esiti dei ricorsi presentati alla Corte Federale d'Appello, si pubblicano i Delegati Atleti e Tecnici all'Assemblea Nazionale Elettiva. In data 4 febbraio 2017 si svolgeranno le Assemblee Straordinarie per l'elezione dei Delegati mancanti che completeranno il numero totale di Delegati che avranno diritto di voto il 25 febbraio 2017 in Assemblea Nazionale.



Convocazione Assemblea Nazionale - Allegato B Delegati Atleti



Convocazione Assemblea Nazionale - Allegato C Delegati Tecnici



tutte le News su

**Assemblea Nazionale Ordinaria****SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

	<b>Data Pubblicazione</b>		<b>Esito Ricorso</b>
1	28/01/2017 16.41.36	Corte di Appello Federale n 1 del 26.1.2017 Baietto	Ricorso accolto
2	28/01/2017 16.42.48	Corte di Appello Federale n 2 del 26.1.2017 Schiappacasse	Ricorso rigettato
3	28/01/2017 16.44.43	Corte di Appello Federale n 3 del 26.1.2017 De Candia	Ricorso accolto
4	31/01/2017 8.59.20	Corte di Appello Federale n 4 del 26.1.2017 Pieri	Ricorso rigettato
5	31/01/2017 9.00.15	Corte di Appello Federale n 5 del 29.1.2017 Boschi	Ricorso accolto
6	31/01/2017 9.01.10	Corte di Appello Federale n 6 del 29.1.2017 Pattaccini	Ricorso accolto
7	31/01/2017 9.02.09	Corte di Appello Federale n 7 del 29.1.2017 Versari	Ricorso accolto
8	31/01/2017 9.03.08	Corte di Appello Federale n 8 del 30.1.2017 Turco	Ricorso accolto
9	31/01/2017 9.04.06	Corte di Appello Federale n 9 del 30.1.2017 Camerini	Ricorso accolto
10	31/01/2017 9.04.54	Corte di Appello Federale n 10 del 30.1.2017 Calzoni	Ricorso accolto*
11	31/01/2017 9.06.52	Corte di Appello Federale n 11 del 30.1.2017 Di Bello	Ricorso rigettato

\*) Errore PDF

Registro Generale CFA n.	<b>01/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>BAIETTO</b>
decisione Pres. CFA il	<b>26/01/2017</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Maurizio De Feo  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dalla sig.ra Laura Zotti Baietto (BTR024) con atto 24.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

La tesserata signora Laura Zotti Baietto si è rivolta con ricorso 24.1.017 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 9.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, essa fosse ineleggibile.

Affermava la ricorrente che essa, accortasi dell'errore, aveva provveduto a regola-

rizzare la propria posizione e che, in data 14.1.17, successivamente alla regolarizzazione del suo status di socio, aveva presentato nuova candidatura, sostitutiva della precedente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

L'art. 3 del R.O. prevede che “possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto”. E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) “che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura”.

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate” approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: “i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.”

Quindi chi non è tesserato all'atto della presentazione della candidatura è inleggibile; la candidatura presentata dalla odierna ricorrente in data 9.1.17 – quando ancora non aveva provveduto a rinnovare la tessera - è, dunque, tamquam non esset per la mancanza dell'elettorato passivo né può essere sanata dal successivo tesseramento in quanto proprio per la espressa previsione statutaria essa non è nulla ma inesistente.

Ma la ricorrente dopo la prima domanda in data 9.1.17 ha provveduto a tesserarsi (come comunicato a questa Giustizia dalla Segreteria della FIGB) e, successivamente, a presentare nuovamente la propria candidatura a Delegato Atleti in data 14.1.2017; la Assemblea predisposta per la elezione dei Delegati era stata fissata, infatti, per la data del 21.1.17.

E' necessario qui precisare che l'art. 66 dello Statuto stabilisce che “Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura elencando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi rispettivamente entro il ventesimo e il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea per le cariche elettive centrali e di quella per le strutture periferiche.” Tale norma primaria è stata, però, espressamente derogata dall'art. 105 n.4 del Regolamento Organico in tema di Atleti che ha fissato

per gli stessi, come per i Tecnici al successivo art. 106, il termine di cinque giorni antecedenti alla giornata delle elezioni.

Quindi tale seconda candidatura era tempestiva in quanto il termine per la presentazione delle candidature, come peraltro comunicato dalla FIGB in armonia con la previsione dell'art. 105 del R.O. in tema di Delegati Atleti, veniva a scadere in data 16.1.17.

Né può ritenersi che la presentazione della prima candidatura, inesistente per la mancanza dei requisiti ovvero del tesseramento, abbia esaurito il diritto a candidarsi e che, quindi, il la signora Baietto non potesse più nuovamente proporre la sua candidatura, neppure nei termini, una volta regolarizzata la sua posizione di socio.

Ed infatti il diritto all'elettorato attivo e passivo è preminente rispetto alle formalità e, quindi, nel mentre la prima richiesta era afflitta da irregolarità non sanabile per carenza dei presupposti, la seconda, essendo stata presentata nei termini stabiliti dalla Federazione, appare regolare in quanto non sanatoria di quella inesistente ma nuova.

Ditalchè la candidatura presentata sette giorni prima dal tesserato non viola la previsione statutaria e, quindi, non costituisce la irregolarità determinante la ineleggibilità che è stata rilevata dalla Segreteria Generale.

#### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Laura Zotti Baietto (BTR024), così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 26 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>02/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>SCHIAPPACASSE</b>
decisione Pres. CFA il	<b>26/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Maurizio De Feo  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dalla Schiappacasse Elisabetta (SCT166) con atto 24.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

La tesserata signora Elisabetta Schiappacasse si è rivolta con ricorso 24.1.017 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 13.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, essa fosse ineleggibile.

Affermava la ricorrente, documentandolo, che essa aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, ma nello stesso giorno del 13.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è purtroppo infondato.

Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che “possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto”. E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) “che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura”.

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate” approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: “i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.”

Ma l'art. 13/I dello Statuto prevede che “Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.B. all'atto del tesseramento”. Dunque la efficacia del tesseramento non è relativo alla intera annata in corso ma sempre alla stessa annata ma solo dal momento in cui si ottiene la tessera. Infatti “la tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale, che ne attestano l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno”. (art. 151 Regolamento Organico).

Ma, purtroppo, la Segreteria Generale della FIGB ha ricevuto la richiesta e provveduto al rilascio della tessera solo in data 14.1.2017.

Al momento della presentazione della domanda, quindi, la signora Elisabetta Schiappacasse non era in regola con il tesseramento.

Tiene a precisare questa Corte, che ben comprende come i motivi espressi possano apparire di fiscalità in una ordinata e trasparente organizzazione, che, purtroppo, tali criteri di legittimità ed ordine sono da essa applicati ad ogni analoga situazione.

#### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Schiappacasse Elisabetta (SCT166) , così provvede:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 26 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Napoli', written in a cursive style.

Registro Generale CFA n.	<b>03/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>DE CANDIA</b>
decisione Pres. CFA il	<b>26/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Maurizio De Feo  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dal sig. Pasquale Lucio De Candia con atto 24.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

Il tesserato signor Pasquale Lucio De Candia si è rivolto con ricorso 24.1.017 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che egli al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 16.1.2017, e dopo una prima presentata in data 12.1.17, non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse ineleggibile.

Affermava il ricorrente che egli, accortosi dell'errore dopo la presentazione della

prima candidatura, aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione tesserandosi e che, in data 16.1.17, successivamente alla regolarizzazione del suo status di socio avvenuta in data precedente, aveva presentato nuova candidatura, sostitutiva della precedente inviata a mezzo pec alla FIGB.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

L'art. 3 del R.O. prevede che “possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto”. E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) “che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura”.

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate” approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: “i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.”

Quindi chi non è tesserato all'atto della presentazione della candidatura è ineleggibile; la candidatura presentata dall'odierno ricorrente in data 12.1.17 – quando ancora non aveva provveduto a rinnovare la tessera - è, dunque, tamquam non esset per la mancanza dell'elettorato passivo né può essere sanata dal successivo tesseramento in quanto proprio per la espressa previsione statutaria essa non è nulla ma inesistente.

Ma il ricorrente dopo la prima domanda in data 12.1.17 ha provveduto a tesserarsi (in data 13.1.17 come comunicato a questa Giustizia dalla Segreteria della FIGB) e, successivamente, a presentare nuovamente la propria candidatura a Delegato Atleti in data 14.1.2017; la Assemblea predisposta per la elezione dei Delegati era stata fissata, infatti, per la data del 21.1.17.

E' necessario qui precisare che l'art. 66 dello Statuto stabilisce che “Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura elencando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi rispettivamente entro il ventesimo e il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea per le cariche elettive centrali e di quella per le strutture periferiche.” Tale norma primaria è stata, però, espressamente derogata dall'art. 105 n.4 del Regolamento Organico in tema di Atleti che ha fissato

per gli stessi, come per i Tecnici al successivo art. 106, il termine di cinque giorni antecedenti alla giornata delle elezioni.

Quindi tale seconda candidatura era tempestiva in quanto il termine per la presentazione delle candidature, come peraltro comunicato dalla FIGB in armonia con la previsione dell'art. 105 del R.O. in tema di Delegati Atleti, veniva a scadere in data 16.1.17.

Né può ritenersi che la presentazione della prima candidatura, inesistente per la mancanza dei requisiti ovvero del tesseramento, abbia esaurito il diritto a candidarsi e che, quindi, il signor De Candia non potesse più nuovamente proporre la sua candidatura, neppure nei termini, una volta regolarizzata la sua posizione di socio.

Ed infatti il diritto all'elettorato attivo e passivo è preminente rispetto alle formalità e, quindi, nel mentre la prima richiesta era afflitta da irregolarità non sanabile per carenza dei presupposti, la seconda, essendo stata presentata nei termini stabiliti dalla Federazione, appare regolare in quanto non sanatoria di quella inesistente ma nuova.

Né può affermarsi che la candidatura sia irregolare in quanto il tesserato ha usato lo stesso modulo, ma proprio lo stesso usato la prima volta, e, quindi, con data irregolare del 7.1.17, per la presentazione della propria candidatura.

La spedizione a mezzo pec certifica la data certa della richiesta per cui la apposizione di una data precedente, nella quale il De Candia non era pacificamente tesserato della FIGB, costituisce errore materiale; la nullità invero "si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione per la sua erroneità, risulti tanto incerta, da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare". (Cass. 16391/2011).

Ritiene, quindi, questa Corte che la apposizione di tale data utilizzando il modulo precedente, sia frutto di evidente distrazione da parte del richiedente certificata dalla certezza della data di spedizione del documento portata dalla pec e dalla ricezione a parte della FIGB in pari data.

Ditalchè la candidatura presentata cinque giorni prima della Assemblea dal tesserato non viola la previsione statutaria e, quindi, non costituisce la irregolarità determinante la ineleggibilità che è stata rilevata dalla Segreteria Generale.

**PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Pasquale Lucio De Candia, così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 26 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>04/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>PIERI</b>
decisione Pres. CFA il	<b>26/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dalla signora Elisabetta Pieri con atto 25.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

La tesserata signora Elisabetta Pieri si è rivolta con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 8.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse ineleggibile.

Affermava la ricorrente, documentandolo, che essa aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione unitamente alla presentazione della propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia, purtroppo, infondato.

Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali ... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Ma l'art. 13/I dello Statuto prevede che "Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.B. all'atto del tesseramento". Dunque la efficacia del tesseramento non è relativo alla intera annata in corso ma sempre alla stessa annata ma solo dal momento in cui si ottiene la tessera. Infatti "la tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale, che ne attestano l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno". (art. 151 Regolamento Organico).

E' necessario qui preliminarmente precisare, che il richiedente nella istanza dichiara sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017. Ne deriva che il rispetto di tale condizione rende inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso anche onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare banali violazioni dello Statuto.

Ma, nel merito, risulta dalla anagrafe della FIGB che la odierna appellante abbia presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 10.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura.

La domanda di candidatura ricevuta dalla stessa FIGB, infatti, recava la data del 8.1.17, ovvero essa appariva antecedente al tesseramento.

Ciò che bisogna stabilire è se la data riportata nella domanda spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della presentazione iniziale ovvero se essi debbano essere ricondotti al momento della trasmissione. E' di tutta evidenza, però, che solo al momento dell'atto iniziale debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiarazione di circostanze a quella data esistenti.

Non corrispondendo al vero tali circostanze è quell'atto stesso che viene meno per cui, a tutto voler concedere, esso deve essere reiterato al verificarsi di tali condizioni ma sempre nei termini di presentazione della domanda. E la data certa di tale nuova presentazione non potrà che essere quella di trasmissione alla FIGB di tale istanza. Trattasi quindi di atto ricettizio a formazione progressiva.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali che hanno provveduto a far ripresentare la domanda già depositata da chi non aveva al momento della prima istanza elettorato passivo, carenza che inficiava l'atto di inesistenza ma che permetteva la sua ripresentazione. E tali ipotesi, invero, sono state ritenute legittime da questa Corte purchè la trasmissione della nuova domanda fosse avvenuta nei termini di candidatura.

Ma tanto non è avvenuto nel caso si specie in cui il rinnovo della richiesta è stato trasmesso alla FIGB solo in data successiva alla data della istanza; non superando, quindi, la preventiva verifica elettorale.

Ritiene conclusivamente questa Corte, peraltro applicando il principio ad ogni situazione analoga, che dai fatti e documenti sottopostigli risulti che il documento in questione, la domanda di candidatura, sia stata presentata antecedentemente al tesseramento, e che, quindi, essa sia inesistente. Tiene a precisare questa Corte, che ben comprende come i motivi espressi possano apparire di fiscalità in una ordinata e trasparente organizzazione, che, purtroppo, tali criteri di legittimità ed ordine debbano essere applicati per un corretto funzionamento della vita sociale.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto

dalla Signora Elisabetta Pieri , così provvede:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 26 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Napoli', with a long horizontal stroke extending to the left and a smaller flourish to the right.

Registro Generale CFA n.	<b>08/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>BOSCHI</b>
decisione Pres. CFA il	<b>29/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dalla signora Liliana Boschi con atto 25.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

La tesserata signora Liliana Boschi si è rivolta con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 3.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse illeggibile.

Affermava la ricorrente, documentando, che essa aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento in data 13.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

a) Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Inoltre, è qui necessario precisare, formando tanto specifico motivo di gravame, che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017.

Ne deriva che il rispetto di tale condizione rendeva inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale nel febbraio lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso, ovvero per il 2017, onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare violazioni dello Statuto.

Il motivo di gravame è, quindi, infondato.

b) Nel merito. Sottace o non conosce il ricorrente che il Comitato Regionale Emilia Romagna, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, aveva inviato alla FIGB in data 17 gennaio 2017 alle ore 14.34 l'elenco ufficiale delle candidature, protocollato dalla FIGB al n. 0238.

Dunque a quella data il termine per la presentazione delle candidature, che veniva a scadenza il 16.1.17, era decorso.

In quell'elenco erano contenute le domande di candidature presentate, tra cui quella dell'odierna ricorrente, con la data di presentazione delle stesse che risultava essere quella del 3 gennaio 2017.

Ma dalla anagrafe della FIGB risultava che la odierna appellante avesse presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 12.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura come dichiarata dal Comitato Regionale nella comunicazione predetta.

Essa, quindi, conteneva dichiarazioni sotto responsabilità non veritiere ed era inesistente per mancanza dei presupposti di elettorato passivo necessario per candidarsi.

E' ancora necessario precisare che tenutasi l'Assemblea in data 21.1.17 il Comitato Regionale Emilia Romagna aveva trasmesso i risultati della stessa unitamente alle domande di candidatura degli eletti. Tale trasmissione avveniva in data 22.1.17; tale domanda è oggi allegata in questa sede.

Ebbene da tale domanda risulta che la candidatura sia stata presentata in data 13.1.17, quindi in data successiva al tesseramento che, come visto, era avvenuto il giorno prima.

Vi era, quindi, una evidente discrasia tra quanto trasmesso dal Comitato Regionale in data 17.1 e quanto poi trasmesso dallo stesso in sede di risultati in data 22.1.17

Di qui il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria Generale.

c) Necessariamente deve premettersi, in tema di presentazione della candidatura, quanto più volte ritenuto da questa Corte in diritto.

Ritiene questa Corte che, nella ipotesi, sia necessario stabilire se la data riportata nella domanda presentata spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della data apposta – che ben potrebbe essere il frutto di un errore, ovvero a quella della presentazione iniziale al momento della verifica da parte del Comitato Regionale, (trattandosi di elezione di Delegati Atleti, ex art. 105 R.O) ovvero, e gradatamente, una volta superata la stessa, al momento della verifica da parte della FIGB.

E' di tutta evidenza, però, che solo al momento della iniziale verifica debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiara-

zione di circostanze a quella data esistenti. Gli altri due momenti sono di verifica, che completa il procedimento ai fini della candidatura.

Trattasi quindi di atto ricettizio che però si perfeziona progressivamente.

Ma non corrispondendo al vero le circostanze dichiarate, non esistendo l'elettorato passivo, è quell'atto stesso che viene meno per cui esso è nullo; a tutto voler concedere, esso ben potrà essere reiterato al verificarsi di tali condizioni, ma sempre nel rispetto dei termini fissati per la presentazione della domanda.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali in cui altri Atleti, non ancora tesserati per il 2017, hanno provveduto a ripresentare la domanda già depositata quando la prima era stata intempestivamente prodotta per non aver già rinnovato la tessera.. Sembrava del tutto evidente che l'anno agonistico 2017 fosse appena iniziato e l'errore non potesse comportare la definitiva invalidità dell'atto, che ben poteva essere rinnovato.

Tale principio è condiviso dalla Corte perchè pacifico in giurisprudenza.

Ed infatti, mutuando pacifica giurisprudenza, seppur in tema giudizio civile (cui fa riferimento il Regolamento di Giustizia all'art. 42), ma che ben deve essere applicata al caso di specie, la proposizione di un atto per cui è fissato un termine perentorio per proporlo non esclude la possibilità di reiterarlo, beninteso prima che il termine sia spirato, equiparandosi però la proposizione del primo atto a legale conoscenza dell'atto presupposto; tanto senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, ovvero di nullità.

Sul punto si veda per tutte la Cassazione civile, sez. III 17/10/2013 n. 23585, in tema di processo civile. "E' conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265).

In applicazione di tali principi la possibilità per i tesserati di proporre una nuova candidatura, una volta resisi conto delle irregolarità che affliggevano la prima, veniva a scadere solo con la scadenza del termine fissato dalla FIGB per presentarla; tanto, ovviamente, sempre nella ipotesi che non vi fosse stato un atto precedente che, rilevata la irregolarità, avesse già escluso i candidato.

Ed a tali principi questa Corte si è conformata.

d) Ma nel caso di specie il Comitato Regionale Emilia Romagna ha prima comunicato, in data 17.1.17, che le domande fossero state presentate in data 3.1.17 (quando cioè tutti in candidati non erano tesserati) e poi allegato dopo la votazione domande dei candidati da cui risultava, invece, che la candidatura fosse stata proposta in data ben successiva al tesseramento. Senza specificare esso per quali circostanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, (ovvero nel tempo in cui quelle domande successive oggi allegate lo stesso ben avrebbe dovuto conoscere) avesse comunicato come data di presentazione quella del 3.1.17.

Quindi non ha spiegato il perché dell'errore in cui esso era incorso, ovvero se quelle domande esibite presentate dai candidati fossero le uniche (e si trattasse di di errore nella scrittura poco credibile) o se esse fossero state proposte in tempo successivo alle altre cui lo stesso Organo aveva fatto riferimento nella prima comunicazione. E il redattore della comunicazione fosse incorso in errore indicando le prime ma non le seconde.

Ma ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Comitato Regionale ha il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione. Inoltre l'art. 43 lett e) seppur in tema di Consiglio Regionale prevede che esso "svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale".

Quindi il Comitato Regionale non gode di alcuna autonomia rispetto alla FIGB se non per le funzioni che vengono ad esso delegate dalla FIGB stessa o per le attività previste dal Regolamento Organico.

Ebbene tra di esse rientrava il preventivo esame delle condizioni di ammissibilità della candidatura. Infatti ai sensi dell'art. 105 n.4 del R.O. "La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità."

Tale controllo, trattandosi di materia delegata, non poteva essere sindacato dalla Segreteria Generale che poteva intervenire con la esclusione in caso di errore da parte del Comitato Regionale ma non nel ritenere attraverso una costruzione, pe-

raltro del tutto logica ma che presupponeva l'accertamento della veridicità di talune date apposte che non spettava all'Organo ma alla Giustizia..

Gli atti di candidatura esibiti a questa Corte, infatti, portano data e numero di protocollo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e successivo al tesseramento di ogni singolo candidato e appaiono del tutto regolari. La loro formazione in tempo diverso per raggiungere uno scopo preciso, ma ritenuto vietato in qual momento, è, quindi, circostanza che non può essere affatto presunta ma potrà essere accertata solo in un eventuale giudizio separato in contraddittorio tra le parti stesse e, quindi, di competenza della Procura Federale; con i provvedimenti susseguenti del Consiglio Federale per i rapporti tra delegante e delegato.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Liliana Boschi , così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 29 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>06/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>PATTACINI</b>
decisione Pres. CFA il	<b>29/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

Il signor Patacini Maurizio con atto 25.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

Il tesserato signor Maurizio Pattacini si è rivolto con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 3.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse ineleggibile.

Affermava il ricorrente, documentando, che egli aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento in data 12.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

a) Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Inoltre, è qui necessario precisare, formando tanto specifico motivo di gravame, che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017.

Ne deriva che il rispetto di tale condizione rendeva inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale nel febbraio lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso, ovvero per il 2017, onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare violazioni dello Statuto.

Il motivo di gravame è, quindi, infondato.

b) Nel merito. Sottace o non conosce il ricorrente che il Comitato Regionale Emilia Romagna, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, aveva inviato alla FIGB in data 17 gennaio 2017 alle ore 14.34 l'elenco ufficiale delle candidature, protocollato dalla FIGB al n. 0238.

Dunque a quella data il termine per la presentazione delle candidature, che veniva a scadenza il 16.1.17, era decorso.

In quell'elenco erano contenute le domande di candidature presentate, tra cui quella dell'odierno ricorrente, con la data di presentazione delle stesse che risultava essere quella del 3 gennaio 2017.

Ma dalla anagrafe della FIGB risultava che l'odierna appellante avesse presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 10.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura come dichiarata dal Comitato Regionale nella comunicazione predetta.

Essa, quindi, conteneva dichiarazioni sotto responsabilità non veritiere ed era inesistente per mancanza dei presupposti di elettorato passivo necessario per candidarsi.

E' ancora necessario precisare che tenutasi l'Assemblea in data 21.1.17 il Comitato Regionale Emilia Romagna aveva trasmesso i risultati della stessa unitamente alle domande di candidatura degli eletti. Tale trasmissione avveniva in data 22.1.17; tale domanda è oggi allegata in questa sede.

Ebbene da tale domanda risulta che la candidatura sia stata presentata in data 12.1.17, quindi in data successiva al tesseramento che, come visto, era avvenuto il giorno prima.

Vi era, quindi, una evidente discrasia tra quanto trasmesso dal Comitato Regionale in data 17.1 e quanto poi trasmesso dallo stesso in sede di risultati in data 22.1.17

Di qui il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria Generale.

c) Necessariamente deve premettersi, in tema di presentazione della candidatura, quanto più volte ritenuto da questa Corte in diritto.

Ritiene questa Corte che, nella ipotesi, sia necessario stabilire se la data riportata nella domanda presentata spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della data apposta – che ben potrebbe essere il frutto di un errore, ovvero a quella della presentazione iniziale al momento della verifica da parte del Comitato Regionale, (trattandosi di elezione di Delegati Atleti, ex art. 105 R.O) ovvero, e gradatamente, una volta superata la stessa, al momento della verifica da parte della FIGB.

E' di tutta evidenza, però, che solo al momento della iniziale verifica debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiara-

zione di circostanze a quella data esistenti. Gli altri due momenti sono di verifica, che completa il procedimento ai fini della candidatura.

Trattasi quindi di atto ricettizio che però si perfeziona progressivamente.

Ma non corrispondendo al vero le circostanze dichiarate, non esistendo l'elettorato passivo, è quell'atto stesso che viene meno per cui esso è nullo; a tutto voler concedere, esso ben potrà essere reiterato al verificarsi di tali condizioni, ma sempre nel rispetto dei termini fissati per la presentazione della domanda.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali in cui altri Atleti, non ancora tesserati per il 2017, hanno provveduto a ripresentare la domanda già depositata quando la prima era stata intempestivamente prodotta per non aver già rinnovato la tessera.. Sembrava del tutto evidente che l'anno agonistico 2017 fosse appena iniziato e l'errore non potesse comportare la definitiva invalidità dell'atto, che ben poteva essere rinnovato.

Tale principio è condiviso dalla Corte perché pacifico in giurisprudenza.

Ed infatti, mutuando pacifica giurisprudenza, seppur in tema giudizio civile (cui fa riferimento il Regolamento di Giustizia all'art. 42), ma che ben deve essere applicata al caso di specie, la proposizione di un atto per cui è fissato un termine perentorio per proporlo non esclude la possibilità di reiterarlo, beninteso prima che il termine sia spirato, equiparandosi però la proposizione del primo atto a legale conoscenza dell'atto presupposto; tanto senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, ovvero di nullità.

Sul punto si veda per tutte la Cassazione civile, sez. III 17/10/2013 n. 23585, in tema di processo civile. "E' conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265).

In applicazione di tali principi la possibilità per i tesserati di proporre una nuova candidatura, una volta resisi conto delle irregolarità che affliggevano la prima, veniva a scadere solo con la scadenza del termine fissato dalla FIGB per presentarla; tanto, ovviamente, sempre nella ipotesi che non vi fosse stato un atto precedente che, rilevata la irregolarità, avesse già escluso i candidato.

Ed a tali principi questa Corte si è conformata.

d) Ma nel caso di specie il Comitato Regionale Emilia Romagna ha prima comunicato, in data 17.1.17, che le domande fossero state presentate in data 3.1.17 (quando cioè tutti in candidati non erano tesserati) e poi allegato dopo la votazione domande dei candidati da cui risultava, invece, che la candidatura fosse stata proposta in data ben successiva al tesseramento. Senza specificare esso per quali circostanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, (ovvero nel tempo in cui quelle domande successive oggi allegate lo stesso ben avrebbe dovuto conoscere) avesse comunicato come data di presentazione quella del 3.1.17.

Quindi non ha spiegato il perché dell'errore in cui esso era incorso, ovvero se quelle domande esibite presentate dai candidati fossero le uniche (e si trattasse di di errore nella scrittura poco credibile) o se esse fossero state proposte in tempo successivo alle altre cui lo stesso Organo aveva fatto riferimento nella prima comunicazione. E il redattore della comunicazione fosse incorso in errore indicando le prime ma non le seconde.

Ma ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Comitato Regionale ha il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione. Inoltre l'art. 43 lett e) seppur in tema di Consiglio Regionale prevede che esso "svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale".

Quindi il Comitato Regionale non gode di alcuna autonomia rispetto alla FIGB se non per le funzioni che vengono ad esso delegate dalla FIGB stessa o per le attività previste dal Regolamento Organico.

Ebbene tra di esse rientrava il preventivo esame delle condizioni di ammissibilità della candidatura. Infatti ai sensi dell'art. 105 n.4 del R.O. "La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità."

Tale controllo, trattandosi di materia delegata, non poteva essere sindacato dalla Segreteria Generale che poteva intervenire con la esclusione in caso di errore da parte del Comitato Regionale ma non nel ritenere attraverso una costruzione, pe-

raltro del tutto logica ma che presupponeva l'accertamento della veridicità di talune date apposte che non spettava all'Organo ma alla Giustizia..

Gli atti di candidatura esibiti a questa Corte, infatti, portano data e numero di protocollo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e successivo al tesseramento di ogni singolo candidato e appaiono del tutto regolari. La loro formazione in tempo diverso per raggiungere uno scopo preciso, ma ritenuto vietato in qual momento, è, quindi, circostanza che non può essere affatto presunta ma potrà essere accertata solo in un eventuale giudizio separato in contraddittorio tra le parti stesse e, quindi, di competenza della Procura Federale; con i provvedimenti susseguenti del Consiglio Federale per i rapporti tra delegante e delegato.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Maurizio Pattacini, così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 29 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>08/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>TURCO</b>
decisione Pres. CFA il	<b>30/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

dalla signora Carmela Turco con atto 25.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

La tesserata signora Carmela Turco si è rivolta con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 3.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse ineleggibile.

Affermava la ricorrente, documentando, che essa aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento in data 11.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

a) Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Inoltre, è qui necessario precisare, formando tanto specifico motivo di gravame, che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017.

Ne deriva che il rispetto di tale condizione rendeva inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale nel febbraio lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso, ovvero per il 2017, onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare violazioni dello Statuto.

Il motivo di gravame è, quindi, infondato.

b) Nel merito. Sottace o non conosce il ricorrente che il Comitato Regionale Emilia Romagna, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, aveva inviato alla FIGB in data 17 gennaio 2017 alle ore 14.34 l'elenco ufficiale delle candidature, protocollato dalla FIGB al n. 0238.

Dunque a quella data il termine per la presentazione delle candidature, che veniva a scadenza il 16.1.17, era decorso.

In quell'elenco erano contenute le domande di candidature presentate, tra cui quella dell'odierna ricorrente, con la data di presentazione delle stesse che risultava essere quella del 3 gennaio 2017.

Ma dalla anagrafe della FIGB risultava che la odierna appellante avesse presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 10.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura come dichiarata dal Comitato Regionale nella comunicazione predetta.

Essa, quindi, conteneva dichiarazioni sotto responsabilità non veritiere ed era inesistente per mancanza dei presupposti di elettorato passivo necessario per candidarsi.

E' ancora necessario precisare che tenutasi l'Assemblea in data 21.1.17 il Comitato Regionale Emilia Romagna aveva trasmesso i risultati della stessa unitamente alle domande di candidatura degli eletti. Tale trasmissione avveniva in data 22.1.17; tale domanda è oggi allegata in questa sede.

Ebbene da tale domanda risulta che la candidatura sia stata presentata in data 11.1.17, quindi in data successiva al tesseramento che, come visto, era avvenuto il giorno prima.

Vi era, quindi, una evidente discrasia tra quanto trasmesso dal Comitato Regionale in data 17.1 e quanto poi trasmesso dallo stesso in sede di risultati in data 22.1.17

Di qui il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria Generale.

c) Necessariamente deve premettersi, in tema di presentazione della candidatura, quanto più volte ritenuto da questa Corte in diritto.

Ritiene questa Corte che, nella ipotesi, sia necessario stabilire se la data riportata nella domanda presentata spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della data apposta – che ben potrebbe essere il frutto di un errore, ovvero a quella della presentazione iniziale al momento della verifica da parte del Comitato Regionale, (trattandosi di elezione di Delegati Atleti, ex art. 105 R.O) ovvero, e gradatamente, una volta superata la stessa, al momento della verifica da parte della FIGB.

E' di tutta evidenza, però, che solo al momento della iniziale verifica debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiara-

zione di circostanze a quella data esistenti. Gli altri due momenti sono di verifica, che completa il procedimento ai fini della candidatura.

Trattasi quindi di atto ricettizio che però si perfeziona progressivamente.

Ma non corrispondendo al vero le circostanze dichiarate, non esistendo l'elettorato passivo, è quell'atto stesso che viene meno per cui esso è nullo; a tutto voler concedere, esso ben potrà essere reiterato al verificarsi di tali condizioni, ma sempre nel rispetto dei termini fissati per la presentazione della domanda.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali in cui altri Atleti, non ancora tesserati per il 2017, hanno provveduto a ripresentare la domanda già depositata quando la prima era stata intempestivamente prodotta per non aver già rinnovato la tessera.. Sembrava del tutto evidente che l'anno agonistico 2017 fosse appena iniziato e l'errore non potesse comportare la definitiva invalidità dell'atto, che ben poteva essere rinnovato.

Tale principio è condiviso dalla Corte perché pacifico in giurisprudenza.

Ed infatti, mutuando pacifica giurisprudenza, seppur in tema giudizio civile (cui fa riferimento il Regolamento di Giustizia all'art. 42), ma che ben deve essere applicata al caso di specie, la proposizione di un atto per cui è fissato un termine perentorio per proporlo non esclude la possibilità di reiterarlo, beninteso prima che il termine sia spirato, equiparandosi però la proposizione del primo atto a legale conoscenza dell'atto presupposto; tanto senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, ovvero di nullità.

Sul punto si veda per tutte la Cassazione civile, sez. III 17/10/2013 n. 23585, in tema di processo civile. "E' conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265).

In applicazione di tali principi la possibilità per i tesserati di proporre una nuova candidatura, una volta resisi conto delle irregolarità che affliggevano la prima, veniva a scadere solo con la scadenza del termine fissato dalla FIGB per presentarla; tanto, ovviamente, sempre nella ipotesi che non vi fosse stato un atto precedente che, rilevata la irregolarità, avesse già escluso i candidato.

Ed a tali principi questa Corte si è conformata.

d) Ma nel caso di specie il Comitato Regionale Emilia Romagna ha prima comunicato, in data 17.1.17, che le domande fossero state presentate in data 3.1.17 (quando cioè tutti in candidati non erano tesserati) e poi allegato dopo la votazione domande dei candidati da cui risultava, invece, che la candidatura fosse stata proposta in data ben successiva al tesseramento. Senza specificare esso per quali circostanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, (ovvero nel tempo in cui quelle domande successive oggi allegate lo stesso ben avrebbe dovuto conoscere) avesse comunicato come data di presentazione quella del 3.1.17.

Quindi non ha spiegato il perché dell'errore in cui esso era incorso, ovvero se quelle domande esibite presentate dai candidati fossero le uniche (e si trattasse di di errore nella scrittura poco credibile) o se esse fossero state proposte in tempo successivo alle altre cui lo stesso Organo aveva fatto riferimento nella prima comunicazione. E il redattore della comunicazione fosse incorso in errore indicando le prime ma non le seconde.

Ma ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Comitato Regionale ha il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione. Inoltre l'art. 43 lett e) seppur in tema di Consiglio Regionale prevede che esso "svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale".

Quindi il Comitato Regionale non gode di alcuna autonomia rispetto alla FIGB se non per le funzioni che vengono ad esso delegate dalla FIGB stessa o per le attività previste dal Regolamento Organico.

Ebbene tra di esse rientrava il preventivo esame delle condizioni di ammissibilità della candidatura. Infatti ai sensi dell'art. 105 n.4 del R.O. "La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità."

Tale controllo, trattandosi di materia delegata, non poteva essere sindacato dalla Segreteria Generale che poteva intervenire con la esclusione in caso di errore da parte del Comitato Regionale ma non nel ritenere attraverso una costruzione, pe-

raltro del tutto logica ma che presupponeva l'accertamento della veridicità di talune date apposte che non spettava all'Organo ma alla Giustizia..

Gli atti di candidatura esibiti a questa Corte, infatti, portano data e numero di protocollo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e successivo al tesseramento di ogni singolo candidato e appaiono del tutto regolari. La loro formazione in tempo diverso per raggiungere uno scopo preciso, ma ritenuto vietato in qual momento, è, quindi, circostanza che non può essere affatto presunta ma potrà essere accertata solo in un eventuale giudizio separato in contraddittorio tra le parti stesse e, quindi, di competenza della Procura Federale; con i provvedimenti susseguenti del Consiglio Federale per i rapporti tra delegante e delegato.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Carmela Turco, così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 30 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>07/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>VERSARI</b>
decisione Pres. CFA il	<b>29/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

Il signor Tonino Versari con atto 25.1.17.

\*\*\*\*\*

**IL RICORSO**

Il tesserato signor Tonino Versari si è rivolto con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che egli al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 3.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse illeggibile.

Affermava il ricorrente, documentando, che egli aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento in data 5.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

a) Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Inoltre, è qui necessario precisare, formando tanto specifico motivo di gravame, che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017.

Ne deriva che il rispetto di tale condizione rendeva inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale nel febbraio lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso, ovvero per il 2017, onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare violazioni dello Statuto.

Il motivo di gravame è, quindi, infondato.

b) Nel merito. Sottace o non conosce il ricorrente che il Comitato Regionale Emilia Romagna, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, aveva inviato alla FIGB in data 17 gennaio 2017 alle ore 14.34 l'elenco ufficiale delle candidature, protocollato dalla FIGB al n. 0238.

Dunque a quella data il termine per la presentazione delle candidature, che veniva a scadenza il 16.1.17, era decorso.

In quell'elenco erano contenute le domande di candidature presentate, tra cui quella dell'odierno ricorrente, con la data di presentazione delle stesse che risultava essere quella del 3 gennaio 2017.

Ma dalla anagrafe della FIGB risultava che l'odierna appellante avesse presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 4.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura come dichiarata dal Comitato Regionale nella comunicazione predetta.

Essa, quindi, conteneva dichiarazioni sotto responsabilità non veritiere ed era inesistente per mancanza dei presupposti di elettorato passivo necessario per candidarsi.

E' ancora necessario precisare che tenutasi l'Assemblea in data 21.1.17 il Comitato Regionale Emilia Romagna aveva trasmesso i risultati della stessa unitamente alle domande di candidatura degli eletti. Tale trasmissione avveniva in data 22.1.17; tale domanda è oggi allegata in questa sede.

Ebbene da tale domanda risulta che la candidatura sia stata presentata in data 12.1.17, quindi in data successiva al tesseramento che, come visto, era avvenuto il giorno prima.

Vi era, quindi, una evidente discrasia tra quanto trasmesso dal Comitato Regionale in data 17.1 e quanto poi trasmesso dallo stesso in sede di risultati in data 22.1.17

Di qui il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria Generale.

c) Necessariamente deve premettersi, in tema di presentazione della candidatura, quanto più volte ritenuto da questa Corte in diritto.

Ritiene questa Corte che, nella ipotesi, sia necessario stabilire se la data riportata nella domanda presentata spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della data apposta – che ben potrebbe essere il frutto di un errore, ovvero a quella della presentazione iniziale al momento della verifica da parte del Comitato Regionale, (trattandosi di elezione di Delegati Atleti, ex art. 105 R.O) ovvero, e gradatamente, una volta superata la stessa, al momento della verifica da parte della FIGB.

E' di tutta evidenza, però, che solo al momento della iniziale verifica debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiara-

zione di circostanze a quella data esistenti. Gli altri due momenti sono di verifica, che completa il procedimento ai fini della candidatura.

Trattasi quindi di atto ricettizio che però si perfeziona progressivamente.

Ma non corrispondendo al vero le circostanze dichiarate, non esistendo l'elettorato passivo, è quell'atto stesso che viene meno per cui esso è nullo; a tutto voler concedere, esso ben potrà essere reiterato al verificarsi di tali condizioni, ma sempre nel rispetto dei termini fissati per la presentazione della domanda.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali in cui altri Atleti, non ancora tesserati per il 2017, hanno provveduto a ripresentare la domanda già depositata quando la prima era stata intempestivamente prodotta per non aver già rinnovato la tessera.. Sembrava del tutto evidente che l'anno agonistico 2017 fosse appena iniziato e l'errore non potesse comportare la definitiva invalidità dell'atto, che ben poteva essere rinnovato.

Tale principio è condiviso dalla Corte perché pacifico in giurisprudenza.

Ed infatti, mutuando pacifica giurisprudenza, seppur in tema giudizio civile (cui fa riferimento il Regolamento di Giustizia all'art. 42), ma che ben deve essere applicata al caso di specie, la proposizione di un atto per cui è fissato un termine perentorio per proporlo non esclude la possibilità di reiterarlo, beninteso prima che il termine sia spirato, equiparandosi però la proposizione del primo atto a legale conoscenza dell'atto presupposto; tanto senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, ovvero di nullità.

Sul punto si veda per tutte la Cassazione civile, sez. III 17/10/2013 n. 23585, in tema di processo civile. "E' conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265).

In applicazione di tali principi la possibilità per i tesserati di proporre una nuova candidatura, una volta resisi conto delle irregolarità che affliggevano la prima, veniva a scadere solo con la scadenza del termine fissato dalla FIGB per presentarla; tanto, ovviamente, sempre nella ipotesi che non vi fosse stato un atto precedente che, rilevata la irregolarità, avesse già escluso i candidato.

Ed a tali principi questa Corte si è conformata.

d) Ma nel caso di specie il Comitato Regionale Emilia Romagna ha prima comunicato, in data 17.1.17, che le domande fossero state presentate in data 3.1.17 (quando cioè tutti in candidati non erano tesserati) e poi allegato dopo la votazione domande dei candidati da cui risultava, invece, che la candidatura fosse stata proposta in data ben successiva al tesseramento. Senza specificare esso per quali circostanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, (ovvero nel tempo in cui quelle domande successive oggi allegate lo stesso ben avrebbe dovuto conoscere) avesse comunicato come data di presentazione quella del 3.1.17.

Quindi non ha spiegato il perché dell'errore in cui esso era incorso, ovvero se quelle domande esibite presentate dai candidati fossero le uniche (e si trattasse di di errore nella scrittura poco credibile) o se esse fossero state proposte in tempo successivo alle altre cui lo stesso Organo aveva fatto riferimento nella prima comunicazione. E il redattore della comunicazione fosse incorso in errore indicando le prime ma non le seconde.

Ma ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Comitato Regionale ha il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione. Inoltre l'art. 43 lett e) seppur in tema di Consiglio Regionale prevede che esso "svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale".

Quindi il Comitato Regionale non gode di alcuna autonomia rispetto alla FIGB se non per le funzioni che vengono ad esso delegate dalla FIGB stessa o per le attività previste dal Regolamento Organico.

Ebbene tra di esse rientrava il preventivo esame delle condizioni di ammissibilità della candidatura. Infatti ai sensi dell'art. 105 n.4 del R.O. "La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità."

Tale controllo, trattandosi di materia delegata, non poteva essere sindacato dalla Segreteria Generale che poteva intervenire con la esclusione in caso di errore da parte del Comitato Regionale ma non nel ritenere attraverso una costruzione, pe-

raltro del tutto logica ma che presupponeva l'accertamento della veridicità di talune date apposte che non spettava all'Organo ma alla Giustizia..

Gli atti di candidatura esibiti a questa Corte, infatti, portano data e numero di protocollo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e successivo al tesseramento di ogni singolo candidato e appaiono del tutto regolari. La loro formazione in tempo diverso per raggiungere uno scopo preciso, ma ritenuto vietato in qual momento, è, quindi, circostanza che non può essere affatto presunta ma potrà essere accertata solo in un eventuale giudizio separato in contraddittorio tra le parti stesse e, quindi, di competenza della Procura Federale; con i provvedimenti susseguenti del Consiglio Federale per i rapporti tra delegante e delegato.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Signor Tonino Versari , così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 29 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>09/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>CAMERINI</b>
decisione Pres. CFA il	<b>30/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Daniele Toscano  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Atleta per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

Il signor Ivan Camerini con atto 25.1.17.

\* \* \* \* \*

**IL RICORSO**

Il tesserato signor Ivan Camerini si è rivolto con ricorso 25.1.17 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Atleta. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che essa al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 3.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, fosse ineleggibile.

Affermava il ricorrente, documentando, che egli aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, e che la candidatura fosse stata trasmessa solo dopo l'avvenuto tesseramento in data 13.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

a) Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che "possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto". E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) "che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura".

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate" approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: "i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura."

Inoltre, è qui necessario precisare, formando tanto specifico motivo di gravame, che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017.

Ne deriva che il rispetto di tale condizione rendeva inoperante al caso di specie il richiamato art. 151 del Regolamento Organico ove prevede che il tesseramento "con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia sino al 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera"; tanto in quanto la stessa FIGB aveva stabilito per la competizione elettorale nel febbraio lo sbarramento per i non tesserati per l'anno in corso, ovvero per il 2017, onde evitare che in caso di rinvio della Assemblea o di mancato rinnovo della tessera da parte di un eletto si potessero verificare violazioni dello Statuto.

Il motivo di gravame è, quindi, infondato.

b) Nel merito. Sottace o non conosce il ricorrente che il Comitato Regionale Emilia Romagna, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, aveva inviato alla FIGB in data 17 gennaio 2017 alle ore 14.34 l'elenco ufficiale delle candidature, protocollato dalla FIGB al n. 0238.

Dunque a quella data il termine per la presentazione delle candidature, che veniva a scadenza il 16.1.17, era decorso.

In quell'elenco erano contenute le domande di candidature presentate, tra cui quella dell'odierno ricorrente, con la data di presentazione delle stesse che risultava essere quella del 3 gennaio 2017.

Ma dalla anagrafe della FIGB risultava che l'odierna appellante avesse presentato domanda di rinnovo della tessera e ricevuta la stessa in data 13.1.17, quindi in epoca successiva alla candidatura come dichiarata dal Comitato Regionale nella comunicazione predetta.

Essa, quindi, conteneva dichiarazioni sotto responsabilità non veritiere ed era inesistente per mancanza dei presupposti di elettorato passivo necessario per candidarsi.

E' ancora necessario precisare che tenutasi l'Assemblea in data 21.1.17 il Comitato Regionale Emilia Romagna aveva trasmesso i risultati della stessa unitamente alle domande di candidatura degli eletti. Tale trasmissione avveniva in data 22.1.17; tale domanda è oggi allegata in questa sede.

Ebbene da tale domanda risulta che la candidatura sia stata presentata in data 14.1.17, quindi in data successiva al tesseramento che, come visto, era avvenuto il giorno prima.

Vi era, quindi, una evidente discrasia tra quanto trasmesso dal Comitato Regionale in data 17.1 e quanto poi trasmesso dallo stesso in sede di risultati in data 22.1.17

Di qui il provvedimento di esclusione da parte della Segreteria Generale.

c) Necessariamente deve premettersi, in tema di presentazione della candidatura, quanto più volte ritenuto da questa Corte in diritto.

Ritiene questa Corte che, nella ipotesi, sia necessario stabilire se la data riportata nella domanda presentata spieghi i suoi effetti ai fini della stessa all'interno della FIGB al momento della data apposta – che ben potrebbe essere il frutto di un errore, ovvero a quella della presentazione iniziale al momento della verifica da parte del Comitato Regionale, (trattandosi di elezione di Delegati Atleti, ex art. 105 R.O) ovvero, e gradatamente, una volta superata la stessa, al momento della verifica da parte della FIGB.

E' di tutta evidenza, però, che solo al momento della iniziale verifica debbono ricondursi gli effetti della dichiarazione recando lo stesso una data ed una dichiara-

zione di circostanze a quella data esistenti. Gli altri due momenti sono di verifica, che completa il procedimento ai fini della candidatura.

Trattasi quindi di atto ricettizio che però si perfeziona progressivamente.

Ma non corrispondendo al vero le circostanze dichiarate, non esistendo l'elettorato passivo, è quell'atto stesso che viene meno per cui esso è nullo; a tutto voler concedere, esso ben potrà essere reiterato al verificarsi di tali condizioni, ma sempre nel rispetto dei termini fissati per la presentazione della domanda.

Tanto è quanto avvenuto presso altri Comitati Regionali in cui altri Atleti, non ancora tesserati per il 2017, hanno provveduto a ripresentare la domanda già depositata quando la prima era stata intempestivamente prodotta per non aver già rinnovato la tessera.. Sembrava del tutto evidente che l'anno agonistico 2017 fosse appena iniziato e l'errore non potesse comportare la definitiva invalidità dell'atto, che ben poteva essere rinnovato.

Tale principio è condiviso dalla Corte perché pacifico in giurisprudenza.

Ed infatti, mutuando pacifica giurisprudenza, seppur in tema giudizio civile (cui fa riferimento il Regolamento di Giustizia all'art. 42), ma che ben deve essere applicata al caso di specie, la proposizione di un atto per cui è fissato un termine perentorio per proporlo non esclude la possibilità di reiterarlo, beninteso prima che il termine sia spirato, equiparandosi però la proposizione del primo atto a legale conoscenza dell'atto presupposto; tanto senza incorrere nella sanzione di inammissibilità, ovvero di nullità.

Sul punto si veda per tutte la Cassazione civile, sez. III 17/10/2013 n. 23585, in tema di processo civile. "E' conforme ai principi costituzionali del giusto processo, volti a rimuovere, gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, l'esegesi che, valorizzando gli spunti offerti dal disposto dell'art. 358 c.p.c., riconosce alla parte la possibilità di proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima (confr. Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9265).

In applicazione di tali principi la possibilità per i tesserati di proporre una nuova candidatura, una volta resisi conto delle irregolarità che affliggevano la prima, veniva a scadere solo con la scadenza del termine fissato dalla FIGB per presentarla; tanto, ovviamente, sempre nella ipotesi che non vi fosse stato un atto precedente che, rilevata la irregolarità, avesse già escluso i candidato.

Ed a tali principi questa Corte si è conformata.

d) Ma nel caso di specie il Comitato Regionale Emilia Romagna ha prima comunicato, in data 17.1.17, che le domande fossero state presentate in data 3.1.17 (quando cioè tutti in candidati non erano tesserati) e poi allegato dopo la votazione domande dei candidati da cui risultava, invece, che la candidatura fosse stata proposta in data ben successiva al tesseramento. Senza specificare esso per quali circostanze, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, (ovvero nel tempo in cui quelle domande successive oggi allegate lo stesso ben avrebbe dovuto conoscere) avesse comunicato come data di presentazione quella del 3.1.17.

Quindi non ha spiegato il perché dell'errore in cui esso era incorso, ovvero se quelle domande esibite presentate dai candidati fossero le uniche (e si trattasse di di errore nella scrittura poco credibile) o se esse fossero state proposte in tempo successivo alle altre cui lo stesso Organo aveva fatto riferimento nella prima comunicazione. E il redattore della comunicazione fosse incorso in errore indicando le prime ma non le seconde.

Ma ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Comitato Regionale ha il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione. Inoltre l'art. 43 lett e) seppur in tema di Consiglio Regionale prevede che esso "svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale".

Quindi il Comitato Regionale non gode di alcuna autonomia rispetto alla FIGB se non per le funzioni che vengono ad esso delegate dalla FIGB stessa o per le attività previste dal Regolamento Organico.

Ebbene tra di esse rientrava il preventivo esame delle condizioni di ammissibilità della candidatura. Infatti ai sensi dell'art. 105 n.4 del R.O. "La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità."

Tale controllo, trattandosi di materia delegata, non poteva essere sindacato dalla Segreteria Generale che poteva intervenire con la esclusione in caso di errore da parte del Comitato Regionale ma non nel ritenere attraverso una costruzione, pe-

raltro del tutto logica ma che presupponeva l'accertamento della veridicità di talune date apposte che non spettava all'Organo ma alla Giustizia..

Gli atti di candidatura esibiti a questa Corte, infatti, portano data e numero di protocollo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e successivo al tesseramento di ogni singolo candidato e appaiono del tutto regolari. La loro formazione in tempo diverso per raggiungere uno scopo preciso, ma ritenuto vietato in qual momento, è, quindi, circostanza che non può essere affatto presunta ma potrà essere accertata solo in un eventuale giudizio separato in contraddittorio tra le parti stesse e, quindi, di competenza della Procura Federale; con i provvedimenti susseguenti del Consiglio Federale per i rapporti tra delegante e delegato.

### **PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Ivan Camerini , così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di ineleggibilità alla carica di Delegata Atleta.. Nulla per le spese

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 30 gennaio, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Registro Generale CFA n.	<b>11/17</b>
protocollo CFA n.	
	<b>DI BELLO</b>
decisione Pres. CFA il	<b>30/01/17</b>
pubblicazione il	

**OGGETTO**

**Esclusione candidatura  
per Assemblea Nazionale.**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona dei suoi componenti  
avv. Maurizio Napoli, Presidente ed estensore,  
avv. Michele Giovannone  
avv. Maurizio De Feo  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente oggetto ricorso avverso la esclusione della propria candidatura alla carica di Delegato Insegnante per la prossima Assemblea Nazionale del 25.2.2017 (art. 5 n. 3 Regolamento Organico)

**PROPOSTO**

Dal signor Furio Di Bello con atto 25.1.17.

\* \* \* \* \*

**IL RICORSO**

Il tesserato signor Furio Di Bello si è rivolto con ricorso 25.1.017 alla Corte Federale d'Appello della FIGB per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato dalla FIGB in data 23.1.2017, della propria candidatura alla prossima assemblea nazionale quale Delegato Insegnante. Tale provvedimento era fondato sulla circostanza che egli al momento della presentazione della candidatura avvenuto in data 15.1.17 non fosse in regola con il tesseramento e che, quindi, egli fosse illeggibile.

Affermava il ricorrente, documentandolo, che egli aveva provveduto a tesserarsi

presso la propria associazione prima di presentare la propria candidatura, ma che per disguidi comprensibili addebitabili alla sola associazione la domanda di tesseramento fosse stata trasmessa coevamente alla candidatura, in data 16.1.17.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è purtroppo infondato.

Dunque l'art. 3 del R.O. prevede che “possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto”. E l'art. 62 richiamato dispone che siano eleggibili alle cariche federali coloro lett. e) “che siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura”.

Tale statuizione si adegua alla previsione dell'art. 7.4 dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate” approvata dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28.10.14 che recita testualmente: “i componenti degli organi federali .... Devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.”

Ma l'art. 13/I dello Statuto prevede che “Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.B. all'atto del tesseramento”. Dunque la efficacia del tesseramento non è relativo alla intera annata in corso ma sempre alla stessa annata ma solo dal momento in cui si ottiene la tessera. Infatti “la tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale, che ne attestano l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno”. (art. 151 Regolamento Organico).

Inoltre è qui necessario precisare che nella domanda di candidatura per delegato atleta, il richiedente espressamente dichiarava sotto la sua responsabilità di essere tesserato agonista per l'anno 2017. Ma tanto non corrispondeva al vero: Egli possedeva solo una aspettativa del diritto ma non il diritto stesso che Egli erroneamente dichiarava esistente in su capo

Infatti la Segreteria Generale della FIGB ha ricevuto la richiesta e provveduto al rilascio della tessera solo in data 16.1.2017, ovvero il giorno successivo.

Al momento della presentazione della domanda avvenuto il 15.1.17, conclusivamente, il signor Furio De Bello non era in regola con il tesseramento mancando, quindi, del diritto dell'elettorato passivo.

Sarebbe stato necessario, quindi, depositare nuova domanda di candidatura, non potendo ammettersi nella fattispecie alcuna sanatoria dell'atto.

Tiene a precisare questa Corte, che ben comprende come i motivi espressi possano apparire di fiscalità in una ordinata e trasparente organizzazione, che, purtroppo, tali criteri di legittimità ed ordine sono da essa applicati ad ogni analogha situazione.

**PQM**

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Signor Furio De Bello , così provvede:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Si comunichi al ricorrente ed alla Segreteria della FIGB.

Così deciso in Salerno, addì 30 gennaio, 2017

Il Presidente estensore  
Avv. Maurizio Napoli